

Al fine di chiarire i dubbi interpretativi in merito alla nomina di un responsabile tecnico esterno per la legge 46/90 in un'impresa (artigiana e non), e in conformità all'indirizzo fornito dal Segretario della C.R.A. di Roma durante l'incontro tenutosi in data 22/9/2006, si dispone quanto segue:

L'imprenditore artigiano che svolge l'attività disciplinata dalla L. 46/90, non può essere anche responsabile tecnico esterno per un'altra impresa (sia essa artigiana o meno).

Il principio più volte chiarito dalla C.R.A. è che il titolare di un'impresa artigiana deve possedere personalmente il requisito professionale ovvero il requisito dev'essere posseduto da uno dei soci che partecipano al lavoro in caso di imprese collettive (L. 443/85 art. 2, comma 1 e 3).

ECCEZIONALMENTE L'imprenditore artigiano, già in possesso del requisito professionale per l'esercizio di una o più attività di cui alla L. 46/90, o di altra attività estremamente connessa (edilizia), può aggiungere, con la stipula di un contratto di associazione in partecipazione, altre lettere della L. 46/90 con responsabile tecnico esterno, purchè quest'ultima attività sia svolta in via secondaria e residuale (CRA 27/3/2000 e parere 12/9/2005).

La valutazione circa la secondarietà e la residualità dev'essere fatta in rapporto all'entità dell'attività principale e richiede una approfondita indagine da parte della CPA.

Riguardo alla figura del responsabile tecnico esterno, si ricorda la che circolare 3342/C M.I.C.A. del '94, chiarisce che la legge non prevede alcuno specifico divieto a che un medesimo soggetto acquisisca la qualifica di responsabile tecnico in più di una impresa, tuttavia specifica che, ciò può verificarsi in un limitato numero di ipotesi (due), ed in via **eccezionale**.

Può risultare possibile quindi, accogliere l'istanza che comporti una duplice immedesimazione da parte dell'associato esterno, semprechè sia possibile riscontrare in ciascuna, sulla base di **oggettive risultanze**, il requisito irrinunciabile di una corrispondenza biunivoca tra il R.T. e l'impresa, e che consenta al preposto-responsabile tecnico di impegnare l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni seppur per gli aspetti tecnici dell'attività stessa.

25/9/2006